

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITA' DI RILASCIO ED UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LE PERSONE CON DISABILITA'

PREMESSE - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è redatto in ottemperanza delle norme di seguito elencate:

- artt. 4, 28 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);
- artt. 354 e 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada);
- artt. 38, 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- artt. 10, 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
- art. 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (modifica la tabella di cui all'allegato B del DPR 642/72 - atti esenti dall'imposta di bollo);
- art.74 del D.Lgs. 20 giugno 2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

CAPO I - IL CONTRASSEGNO PER SOGGETTI CON DISABILITA'

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il contrassegno per soggetti con disabilità è la speciale autorizzazione rilasciata a coloro che abbiano capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ai non vedenti ed ai grandi invalidi di guerra e consente con le modalità ed i limiti indicati nei successivi articoli:

- A. l'accesso, circolazione e sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane;
- B. la sosta gratuita nelle zone soggette a tariffazione della sosta;
- C. l'assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta riservato, nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità.
- D. - la sosta del veicolo in area soggetta a divieto di sosta, per le sole operazioni di salita e discesa del disabile sempre che non comporti il blocco del traffico;

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha validità su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO

Le caratteristiche del contrassegno sono stabilite, per tutto il territorio nazionale, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

ARTICOLO 3 - MODALITA' DI RILASCIO

L'autorizzazione viene rilasciata a seguito dell'istanza dell'interessato alla quale

viene allegata la certificazione medico-legale rilasciata dalla ASL di appartenenza da cui emerge il sussistere della sensibile riduzione della deambulazione ovvero lo stato di non vedente.

ARTICOLO 4 - VALIDITA'

L'autorizzazione ha validità per 5 anni dalla data del rilascio. Il rinnovo avviene a seguito di istanza dell'interessato alla quale viene allegato il certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio originario.

Nei casi di invalidità temporanea, l'autorizzazione è valida per il periodo di durata dell'invalidità risultante dalla certificazione medico-legale, con 45 giorni aggiuntivi.

Per le persone con invalidità stabilizzata e non reversibile, il contrassegno speciale deve avere validità illimitata, con verifica d'ufficio annuale dell'esistenza in vita dell'utente.

In caso di decesso del titolare, gli eredi dovranno restituire il contrassegno entro 30 giorni dalla data del decesso stesso.

CAPO II - MODALITA' E LIMITI DI UTILIZZO

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI UTILIZZO

Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile e per intero in originale sulla parte anteriore del veicolo condotto dal soggetto con disabilità ovvero condotto da altro soggetto per il trasporto del medesimo.

Il contrassegno è un documento strettamente personale e viene rilasciato a titolo gratuito fatto salvo i casi di richiesta duplicati per furto o smarrimento. Dovrà essere conservato diligentemente e sostituito gratuitamente dalla Amministrazione solo in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, previa riconsegna del vecchio originale.

In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla autorità di pubblica sicurezza, indicando il numero di autorizzazione e generalità del disabile.

Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice con allegate copia della denuncia con indicato il numero contrassegno avuto, ricevuta del versamento di € 6,00 (sei euro) intestato al Comune di Mesagne da effettuarsi presso l'ufficio Economato con causale: "Oneri e spese amministrative per rilascio duplicato contrassegno Parcheggio Disabili".

Il contrassegno dovrà essere utilizzato correttamente esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d'identità e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, nè duplicato pena l'applicazione delle sanzioni penali.

L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del disabile titolare.

Ai titolari di contrassegno è fatto divieto di:

- sostare nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di contrassegno;

- sostare negli spazi di fermata degli autobus;
- sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi;
- sostare in corrispondenza dei passi carrai e delle intersezioni stradali;
- sostare in zona ove vige il divieto di fermata oppure di sosta con rimozione
- sostare in seconda fila.

Ogni altra modalità di utilizzo diversa da quella di cui al precedente capoverso è sanzionata ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento, fatte salve le deroghe esplicitamente descritte nei successivi articoli.

ARTICOLO 6 - ACCESSO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

L'autorizzazione consente l'accesso e la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

Nel caso di prelievo e/o trasporto del titolare dell'autorizzazione all'interno della zona a traffico limitato, è possibile circolare senza disabile a bordo dell'autovettura dandone comunicazione preventiva all'ufficio preposto ai controlli.

Non è consentita la contemporanea presenza nella Z.T.L. di veicoli che fanno riferimento alla medesima autorizzazione salvo che il titolare dell'autorizzazione abbia la residenza all'interno della medesima Z.T.L.

ARTICOLO 7 - SOSTA GRATUITA NELLE ZONE TARIFFATE

L'autorizzazione consente di sostare gratuitamente, senza limiti di tempo, ad esclusione delle aree di cui all'art. 9, sia nelle zone soggette a tariffazione della sosta sia in ogni altra area destinata a parcheggio pubblico.

Ai titolari dell'autorizzazione viene comunque riservato, nell'ambito di parcheggi o delle attrezzature della sosta muniti di dispositivi di controllo di durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, almeno un posto auto ogni 50 o frazione di 50 disponibili.

ARTICOLO 8 - ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI UNO SPAZIO DI SOSTA PERSONALIZZATO

E' possibile assegnare, a titolo gratuito, nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità ai sensi dell' art. 3 comma 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica, indicante gli estremi dell'autorizzazione, al soggetto titolare del contrassegno, sia nei pressi della propria abitazione sia, per un tempo non eccedente l'usuale orario di lavoro o di istruzione, presso il posto di lavoro o di studio.

La concessione dello spazio sosta di cui al comma 1 è rilasciata a soggetti con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta che risultino abilitati alla guida dei veicoli.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, la concessione di uno spazio di sosta personalizzato, previa richiesta da parte dei genitori o tutori, può essere prevista a favore di minori titolari di contrassegno che abbiano gravi limitazioni di deambulazione ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4 legge 104/92, ferme restando le altre condizioni previste dal presente Regolamento;

ARTICOLO 9 -ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO SOSTA A TEMPO DETERMINATO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, nelle aree non tariffate, di istituire posti a tempo determinato riservati ai possessori del contrassegno, in prossimità di attività commerciali, uffici pubblici, istituti scolastici, gabinetti fisioterapici, studi medici, farmacie e associazioni di riferimento frequentati da persone con disabilità.

ARTICOLO 10 – ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, viene stabilito che l'ufficio preposto al rilascio dei contrassegni è l'Ufficio Handicap, che dovrà provvedere alla creazione di un'apposita banca dati integrata tramite la quale le Autorità di vigilanza potranno consultare in tempo reale l'archivio degli aventi diritto (contrassegno e spazio di sosta personalizzato), che sarà aggiornato costantemente in caso di decesso o di cambio di residenza del titolare o per intervenuta perdita dei requisiti.

Gli stalli personalizzati per disabili, già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento vengono fatti salvi, fermo restando l'insindacabile diritto dell'Amministrazione Comunale a sopprimere quelli non più rispondenti alle prerogative del presente disciplinare.

CAPO III - SISTEMA SANZIONATORIO

ARTICOLO 11 – SANZIONI

Fermi restando comportamenti che riconducano ad ipotesi di reato e fatte salve le sanzioni pecuniarie relative a fattispecie previste dai commi 4 e 5 dell'art. 188 del nuovo codice della strada, ovvero in altre disposizioni di legge, ogni altra violazione del presente Regolamento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nella misura minima di Euro 50,00 nella misura massima di Euro 300,00 e nella misura ridotta di Euro 100,00.

Non sono in nessun caso soggetti a rimozione, nè al blocco ruote, i veicoli che espongono il contrassegno in originale a meno che ciò non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione.

ARTICOLO 12 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso.

Con il presente Regolamento, approvato con Delibera del Commissario Straordinario nr. 42 nella seduta del 11.12.2007 viene delegato il Responsabile del Servizio Polizia Municipale ad emettere apposite Ordinanze in attuazione di tutte le disposizioni in esso previste.

L'ufficio di segnaletica dovrà prendere disposizioni dal Servizio Polizia Municipale per la installazione della nuova segnaletica verticale ed orizzontale necessaria.

Dalla residenza municipale, li